

Decreto federale

che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea nonché eventualmente i suoi Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica dall'altra

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999¹,
decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati i seguenti accordi:

- a. Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica;
- b. Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;
- c. Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- d. Accordo sul commercio di prodotti agricoli;
- e. Accordo sul trasporto aereo;
- f. Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- g. Accordo sulla libera circolazione delle persone.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali, conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

1387

¹ FF 1999 5092